

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998

Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 136

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 è il seguente:

«Art. 25 (*Requisiti di onorabilità dei partecipanti*). — 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 474, recita: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, recita «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 (*Nozione di controllo*). — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 14 (*Autorizzazione all'attività bancaria*). — 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità».

98G0196

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° aprile 1998, n. 145.

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Art. 2.

1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati «A» e «B», dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato «C».

Art. 3.

1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4.

1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26

ALLEGATO A

FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta

Residenza o domicilio
comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio
comune via n.

Formulario dal n. al n.

ALLEGATO B

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: del/...../.....
Numero registro:

(1) Produttore/Detentore

unità locale:

C.fisc:.....N.Aut/Albo: del/...../.....

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:.....

C.fisc:N.Aut/Albo: del/...../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

C.fisc.:.....N. Aut/Albo:.....del...../...../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di.....

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice Europeo:/.....

Stato fisico:[1] [2] [3] [4]

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a:[recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):.....

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e nome conducente

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto:del/...../.....

(11) - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):.....

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data

FIRMA DEL DESTINATARIO: *.....*

DESCRIZIONE TECNICA

I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del **produttore o detentore** che effettua la spedizione dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N.ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

B) Nella casella (2), **destinatario**, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
- CODICE FISCALE
- INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

C). Nella casella (3), **trasportatore**, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELLA IMPRESA

- **NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI**

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

A) alla casella (4), **caratteristiche del rifiuto**, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- **CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO**
- **CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE:** 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
- **CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).**

B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.**

C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)

D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).

E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

- H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
 - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
 - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
 - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
 - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
- H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione ⁽²⁾ o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.

ALLEGATO E

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER —	Designazione —
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802	Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

Codice CER	Designazione
050803	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804	Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102	Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103	Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104	Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105	Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202	Soda H04, H05, H06, H08
060203	Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403	Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404	Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702	Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302	Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
070109	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210	Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407	Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070408	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106	Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107	Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302	Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305	Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306	Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402	Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCEZIONE 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13

Codice CER	Designazione
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104	Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

Codice CER —	Designazione —
130105	Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106	Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107	Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108	Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203	Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304	OLI DI CALA
130401	Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402	Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403	Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502	Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503	Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504	Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505	Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401	RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102	Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103	Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104	Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
140107	Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201	Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202	Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302	Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303	Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305	Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403	Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A

Codice CER	Designazione
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. suddetto è il seguente:

«Art. 15 (*Trasporto dei rifiuti*). — 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 18, commi 2 e 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata».

«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione».

— Il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1997, n. 261.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— L'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento CE/259/93 recante: «Sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 febbraio 1997, n. L 30.

98G0187

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 24 aprile 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

Ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 24 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 aprile 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A3939

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 aprile 1998.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Furacin».

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h*), che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la documentazione con la quale la ditta Prodotti Formenti S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Prodotti Formenti S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
FURACIN	Pomata idrosol. g 50 0,2%	002962025

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A3908